

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003 n. 11

**Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).**

pag. 110

**LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003 n. 12**

**Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente).** pag. 111

**ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA 03.12.2002 n. 52**

**Ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra A.S.L. 2 del Savonese contro Astengo Bruno ed altri.** pag. 112

## LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003 n. 11

### Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1999)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) è sostituita dalla seguente:

“c) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore su strade ordinarie di interesse interprovinciale di cui all'articolo 162, comma 1, del d. lgs. 112/1998, su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente;”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/1999 è inserita la seguente:

“c bis) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale su viabilità ordinaria che interessa più comuni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente;”.

## Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 marzo 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2003 N. 11

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vittorio Adolfo adottato il disegno di legge con deliberazione n. 96 del 24 gennaio 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 gennaio 2003 ove ha acquisito il numero d'ordine 303;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- c) la IV Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità in data 26 febbraio 2003;
- d) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 2003;
- e) la legge regionale entra in vigore il 27 marzo 2003.

## 2. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- La legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 è stata pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999 n. 3 P.I.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è stato pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998 n. 92 S.O.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è stato pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992 n. 14 S.O.

## 3. Struttura di riferimento

Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità.

## **LEGGE REGIONALE 18 marzo 2003 n. 12**

### **Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) è sostituito dal seguente:

“5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 42/2001 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

- a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;
- b) ai restanti beneficiari, di cui all'articolo 7, nel limite del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo di euro 100.000,00 per triennio, secondo i limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 marzo 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

#### *NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2003 N. 12*

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Piero Gilardino ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 91 del 20 dicembre 2002;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 dicembre 2002 ove ha acquisito il numero d'ordine 294;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la III Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità in data 24 febbraio 2003;*
- d) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11 marzo 2003;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 10 aprile 2003.*

## 2. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 è stata pubblicata nel B.U. 5 dicembre 2001 n. 12 P.I.*
- *Il Regolamento CE 12 gennaio 2001 n. 69 è stato pubblicato nella G.U.C.E. 8 marzo 2001 n. 19.*

## 3. Struttura di riferimento:

*Settore Politiche di Sviluppo dell'Agricoltura e dell'Economia Montana.*

---



---

## ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

**03.12.2002**

**N. 52**

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE I CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Ferro Presidente

dott. Massimo D'Arienzo Consigliere rel

dott. Loris Pirozzi Consigliere

ha pronunciato nella causa promossa da II ASL del Savonese, con sede in Savona, in persona del Direttore Generale, avv. Ubaldo Fracassi, elettivamente domiciliato in Genova, Corso A. Podestà 5B/1, nello studio dell'avv. Luigi Fante che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giulio Berio del Foro di Savona in forza di procura in calce all'atto di appello nella causa 102/2001, nonché in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di appello incidentale del 5-13/7/2001 nella causa 435/2001

### APPELLANTE ED APPELLATA NONCHÈ APPELLANTE INCIDENTALE

contro Astengo Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Germano ed Elena Nasuti del Foro di Savona, nonché dall'avv. Federico Larocca, sia congiuntamente che disgiuntamente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federico Larocca, in Genova, via S. Lorenzo 15/10 come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nella causa 102/2001 e dell'atto di appello nella causa 435/2001

### APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE NONCHÈ APPELLANTE

e contro

T.I. e B. A. M., in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore T. M., come da procura a margine delle comparse di costituzione e risposta delle due cause riunite

APPELLATI

e contro

Regine Liguria, in persona del Presidente Sandro Biasotti, autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 445 del 20.4.2001 e 547 del 18.5.2001, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Sommaria e Barbara Baroli come da procure a margine delle comparse di costituzione e risposta delle due cause riunite

APPELLATA

la seguente

## ORDINANZA

La Corte, esaminati atti e documenti di causa, premesso:

che con atto di citazione notificato il 9 ed il 22.12.1993 T.I. e B. A.M., sia in proprio che quali genitori esercenti la patria potestà sul minore M.T., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Savona il dott. Bruno Astengo e la Asl II del Savonese per sentirli condannare in solido al pagamento di lire 1.200.000.000 nella qualità e di lire 300.000.000 per ciascuno di essi in proprio o di altra somma emergenda, oltre accessori, per i danni subiti il 17.9.1991, all'atto della nascita del piccolo M., a causa dell'operato dell'equipe di sanitari diretta dal dott. Astengo durante il decorso del parto;

che, infatti, il minore M. riportò allora ed è tuttora sofferente di una tetraparesi spastico-distonica di grave rilevanza con lieve prevalenza per l'emilato destro;

che tanto la Asl II del Savonese (all'epoca dei fatti Usl 7 del Savonese) quanto il dott. Astengo si costituivano con separate comparse chiedendo il rigetto della domanda attrice;

che erano espletate le prove testimoniali e di interrogatorio formale dell'Astengo nonché due consulenze medico-legali che determinavano la prima l'invalidità al 100% del minore e la seconda le modalità delle condotte della struttura ospedaliera e del dott. Astengo nell'accaduto;

che, intanto, con atto di chiamata in causa notificato il 15.4.1996 alla Regione Liguria, la Asl II del Savonese chiedeva dichiararsi, in subordine rispetto al rigetto della domanda attrice, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese dei T. e della B., essendo invece legittimata, ex art. 6 L. 726/94 e 47 comma 6 L.R. Liguria n. 10/95 nonché 2 D.L. 28/8/95 n. 362, la Regione Liguria;

che la Regione Liguria si costituiva eccependo la illegittimità costituzionale dell'art. 6 primo comma ultima parte, così come interpretato dalla Asl II, e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza delle richieste della predetta Asl;

che con sentenza n. 1526 del 13.11-5.12.2000 il Tribunale di Savona sezione stralcio in persona del G.O.A. dott. Giovanna Benazzoli ricono-

sceva la responsabilità concorrente sia del dott. Astengo che della struttura dell'Ospedale S. Paolo di Savona per l'accaduto e condannava pertanto in solido il predetto Astengo nonché la Asl II del Savonese e, per quanto di ragione, anche la Regione Liguria al risarcimento dei danni determinati in lire 1.200.000.000 per il minore T. ed in lire 300.000.000 per ciascuno dei genitori, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda giudiziale (10.12.1993) al saldo;

che l'Astengo e l'Asl II erano inoltre condannati al pagamento delle spese di causa in favore degli attori;

che avverso alla sopra indicata sentenza interponeva appello avanti a questa Corte, con atto notificato il 25.1.2001, la Asl II del Savonese lamentando il difetto di motivazione del primo giudice sulla interposta eccezione di difetto di legittimazione passiva, l'inesistenza di una specifica responsabilità dell'organizzazione ospedaliera per l'accaduto, determinato dalla condotta dell'Astengo, nonché l'erronea liquidazione del danno al minore e l'illegittimità dell'intervenuto riconoscimento di un danno morale ai genitori, oltre all'inesatto conteggio di rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata;

che, pertanto, la Asl II del Savonese concludeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in via pregiudiziale per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1 e 2 della L.R. Liguria 24.3.2000 n. 27, che finisce per attribuire appunto alla Asl II la predetta legittimazione;

che, nel merito, la Asl II chiedeva dichiararsi l'esclusiva o, comunque, preponderante responsabilità dell'Astengo per l'evento dannoso verificatosi, determinandone in tal caso la percentuale;

che, inoltre, era richiesto di rideterminare il quantum dovuto alla luce delle contestazioni sopra indicate, nonché condannarsi al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in proprio favore;

che con separato atto di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Savona avanti a questa Corte anche l'Astengo, con atto notificato l'11

ed il 12.4.2001, chiedendo a sua volta di essere assolto dalle domande attrici od, in subordine, di graduare le colpe attribuendo la principale responsabilità alla Asl II, riducendo gli importi liquidati ed escludendo per il minore e/o per i genitori i danni morali;

che, inoltre, l'Astengo chiedeva provvedersi ad una corretta liquidazione della rivalutazione e degli interessi attribuiti agli attori, nonché di dichiarare nei rapporti interni con l'Asl II e/o la Regione l'obbligo di queste ultime al totale pagamento senza diritto di rivalsa nei suoi confronti, vinte le spese dei due gradi del giudizio o, in subordine, dell'appello previa riduzione di quelle liquidate in primo grado;

che anche l'Astengo chiedeva sospendersi la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;

che in entrambi i separati giudizi si costituivano i T., in proprio e nella qualità, insistendo per il rigetto degli appelli proposti, vinte le spese di appello e rimettendosi a giustizia sull'eccezione di incostituzionalità della Asl II;

che l'Astengo si costituiva nel giudizio introdotto dalla Asl II chiedendo la riunione delle due cause di appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione già autonomamente proposta, vinte le spese;

che in entrambi i giudizi si costituiva la Regione Liguria chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta ed eccependo la novità della domanda dell'Astengo diretta a regolare i cosiddetti rapporti interni, vinte le spese;

che, infine, la Asl II si costituiva nel giudizio introdotto dall'Astengo ribadendo le richieste formulate nel proprio atto di appello e concludeva altresì per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Astengo con riferimento alle domande di quest'ultimo in ordine ai rapporti interni, vinte le spese;

che con ordinanza del 19-27.7.2001 il C.I. disponeva la riunione dei giudizi e limitava all'importo onnicomprensivo di lire 600.000.000 da attribuirsi ai genitori nella qualità, l'esecutività della sentenza impugnata, stabilendo la solidarietà in proposito della Asl II del Savonese e della Regione Liguria, nonché nei limiti di lire 200.000.000 anche del dott. Astengo;

che la Asl II chiedeva riconoscersi l'avvenuto versamento in favore dei T., nella qualità, dell'importo di 600.000.000 e condannare chi di dovere in toto o pro quota nella forma meglio vista alla restituzione;

che le parti precisavano all'udienza del 25.10.2001 le conclusioni come in seguito trascritte ed all'udienza collegiale del 26.9.2002 la causa era infine ritenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la Asl II del Savonese:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza appellata:

- 1) dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della ASL II del Savonese in ordine alla domanda degli attori previa occorrendo remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- 2) affermare nel merito la responsabilità esclusiva del dott. Bruno Astengo nell'evento di cui trattasi ed assolvere la conchiudente da ogni avversa domanda o, quanto meno, in via subordinata, dichiarare la colpa preponderante di costui, quantificandone percentualmente l'entità;
- 3) dato atto che la ASL II del Savonese, giusta ordinanza 19.7.2001 di codesta Ecc.ma Corte, ha versato ai sigg. T. e B. lire 600.000.000, condannare alla restituzione di detta somma di controparti in via alternativa, solidale o meglio vista nella sua interezza o nella quota da stabilirsi;
- 4) dichiarare l'erroneità della liquidazione effettuata dal tribunale di Savona a favore dei sigg. T. e B., in proprio e nella qualità, sia sotto il profilo del danno morale, sia sotto quello del cumulo della rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato;
- 5) dichiarare inammissibile il motivo esposto sub G dell'atto di appello del dr. Astengo in forza dell'art. 345 c.p.c. e respingere comunque nel merito l'impugnazione in quanto infondata;
- 6) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali.

Per l'Astengo:

Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectis contrariis:

In via principale:

A) in completa riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Savona, sezione stralcio, mandare assolto da ogni domanda il convenuto concludente dott. Bruno Astengo, per essere lo stesso esente da ogni responsabilità;

B) vinte le spese dei due gradi di giudizio;

In via subordinata:

C) graduare l'eventuale colpa del dott. Bruno Astengo con le colpe della ASL II, attribuendo la responsabilità, in misura largamente prevalente alla ASL II;

D) ridurre i danni a favore del minore secondo i criteri generalmente in oggi applicati nel risarcimento del danno da fatto illecito, secondo quanto evidenziato in narrativa. Escludere per il minore i danni morali.

E) Ove la Corte non ritenga di escludere i danni morali per i genitori, ridurli nella media della misura prevista dai criteri generalmente applicati in Liguria per i danni morali per i genitori superstiti per la morte di un figlio unico, convivente, non coniugato;

F) Disciplinare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come indicato dalla giurisprudenza corrente e cioè se sono applicate le tabelle attualizzate escludere ulteriore rivalutazione. Ammettere interessi solo dalla liquidazione del danno; evitare in ogni caso duplicazione di interessi e rivalutazione se il danno è liquidato con riferimento ad una data anteriore alla decisione della sentenza.

In via subordinata:

G) nei rapporti interni dott. Bruno Astengo/ASL II e/o Regione, dichiarare che l'intera responsabilità finanziaria del risarcimento del danno incombe sull'ASL II e/o sulla Regione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa sul dott. Bruno Astengo essendo piena (nei rapporti interni) la responsabilità dell'ASL II e/o della Regione;

H) vinte le spese del presente grado di giudizio.

Ridurre le spese liquidate in primo grado a favore degli attori.

I) In ordine alla rimessione alla Corte Costituzionale della questione dell'Ente tenuto al pagamento, il concludente si rimette a saviezza.

Per il T. e la B. in proprio e nella qualità:

Piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello, reiectis contrariis,

1) rigettare gli appelli proposti dalla ASL II del Savonese e dal dott. Bruno Astengo e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1526 emessa dal Tribunale di Savona in data 13.11-5.12.2000;

2) con vittoria di spese di giudizio di secondo grado comprensive di spese generali 10%, IVA e c.p.a. come per legge.

Per la Regione Liguria:

nella causa 102/2001, introdotta dalla ASL II:

Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della Regione Liguria. Vinte le spese e competenze di giudizio.

Nella causa 435/2001 introdotta dal dott. Astengo:

Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della Regione Liguria siccome inammissibile o, in subordine, infondata. Vinte le spese e competenze di giudizio.

Osservato:

che l'appellante ASL n. 2 del Savonese ha impugnato la decisione del Tribunale sostenendo preliminarmente il difetto di motivazione del primo giudice in ordine all'eccezione di inesistenza della sua legittimazione passiva rispetto alle domande di risarcimento proposte da T. I. e da B. A.M. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore T. M. che, dunque, l'appellante ha chiesto dichiararsi la legittimazione passiva della Regione Liguria in sua vece ed ha rilevato come la contraria conclusione desumibile dal disposto della Legge Regione



Liguria 24.3.2000 n. 26 sia soggetta a sindacato di costituzionalità per l'evidente contrasto dei suoi art. 1 e 2 con quanto stabilito dagli artt. 3-24-111 e 117, nella versione modificata dalla L. 18.10.2001 n. 3, della Costituzione;

che, ora, nessuno degli appellanti in causa (Asl n. 2 ed Astengo) contesta il diritto quanto meno del minore T. M. al risarcimento per un illecito commesso prima del 31.12.1994 e neppure che il chiaro disposto dell'art. 2 della L. Regione Liguria 24.3.2000 n. 26 assegni alla ASL in modo inequivoco la legittimazione passiva per queste controversie sebbene pendenti, per cui la questione di costituzionalità sollevata dalla predetta ASL n. 2 è certamente rilevante ai fini del decidere, avendo per oggetto una questione di legittimazione che necessariamente precede l'accertamento delle singole responsabilità e del quantum del credito;

che d'altra parte neppure può sostenersi l'intervenuta risoluzione della questione di costituzionalità per le pronunce della Corte Costituzionale di cui alle ordinanze n. 351 e 352 dell'8-16.7.2002, ordinanze con le quali si sono dichiarate inammissibili oppure è stata disposta la restituzione degli atti alla Corte di Appello ed al Tribunale di Genova su precedenti eccezioni di incostituzionalità dei predetti artt. 1 e 2 della legge regionale 26/2000, posto che in tali decisioni non vengono affrontate nel merito le questioni di costituzionalità sollevate, rilevandosi esclusivamente la mancata considerazione in esse dell'intervenuta modifica del disposto dell'art. 117 della Costituzione a seguito della entrata in vigore della L. 18.10.2001 n. 3;

che, ora, questa Corte ha già proposto, con riferimento alle medesime norme, eccezione di incostituzionalità con ordinanza del 29.11.2001 nella causa vertente tra Giordano Gaetano, in proprio e nella qualità, contro USL 1 Imperiese ed altri anche tenendo conto delle intervenute modifiche dell'art. 117 Cost. ed essa in oggi, in assenza di decisivi fatti nuovi e non risultando intervenuta pronuncia del giudice delle leggi, integralmente la ripropone per consentire anche alle parti del presente giudizio di offrire il loro contributo alla sua risoluzione nella sede competente;

che, cioè, la Regione Liguria con legge n. 26/2000 ha stabilito - nell'art. 1 - la cessazione (alla data di entrata in vigore della legge regio-

nale) delle gestioni liquidatorie costituite ai sensi dell'art. 2 comma 14 della L. 549/95, e - nell'art. 2 - che "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla Unità Sanitarie locali. . . operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali . . . nonché agli Istituti ed enti sopra indicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

In ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute";

che, però, con il decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto);

che la L. 23.12.1994 n. 724 ha disposto - nell'art. 6 comma 1 - che "in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime";

che tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale con sentenza 416/1995 dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6 comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo che esso impone alla Regione di provvedere ai disavanzi di gestione;

che la L. 8.12.1995 n. 549 ha disposto nell'art. 2 comma 14 che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31.12.1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui

all'art. 6 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie”;

che queste norme sono state interpretate dalla Cassazione nel senso che, a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, avvenuta col decreto legislativo n. 502/1992, e per effetto dell'art. 6 comma 1 della L. 724/94 e dell'art. 2 comma 14 L. 549/95, si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali;

che trattasi di orientamento inaugurato dalle sentenze 7479/96 e 9804/96, confermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7482/97, seguito dalle sezioni semplici e nuovamente ribadito dalle sezioni unite con sentenze n. 12712/98 e 2032/00, con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al decreto legge 630/96 (convertito in legge 21/1997), ancora infine confermato, tra le altre con sentenza n. 4640 del 2.4.2002;

che il predetto provvedimento è stato del resto adottato al fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale al 31.12.1994 e si è limitato a porre tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4/7/1998 n. 6549);

che, infatti, l'art. 1 del decreto-legge n. 630/96 (convertito in L. 21/97) dispone che “per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34 commi 3 e 5 della legge 23.12.1994 n. 724”;

che il comma 2 dell'art. 1 specifica che “le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, anche di nuova istituzione, per il suggerimento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo”;

che il dato normativo quale risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale azidetta (successione delle Regioni nei debiti pregressi delle Unità Sanitarie Locali) si può, quindi, considerare pacifico, nel senso che, in base ad esso, si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle sopresse Unità Sanitarie Locali e, inoltre, nel senso che, in nessun caso, possono gravare sulle “nuove” Aziende Unità Sanitarie Locali le passività pregresse;

che, in questo contesto, la legge regionale 26/2000, negli art. 1 e 2 su indicati, ha inciso profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dato che ha caricato le AUSL proprio dei debiti contratti dalle vecchie USL, trasferendo alle stesse (dal punto di vista sia sostanziale che processuale: “restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva...”) gli oneri che, invece, dovevano gravare sulle regioni;

che con essa però può ritenersi in primo luogo violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché in una obbligazione di diritto comune viene sostituito d'imperio il soggetto debitore, ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto o avrebbe potuto fare seguito il consenso di una parte creditrice indeterminata, in quanto costituita da tutti i creditori delle vecchie USL;

che cioè la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo, poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione per la quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica;

che, inoltre, risulta violato l'art. 24 della Costituzione, qui notandosi che il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, essendo vietata al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia;

che, in particolare, l'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, specie nel campo dei rap-

porti con la p.a., non può essere violata con l'istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibili giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici;

che, inoltre, la necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione tra poteri di azione e difesa, così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice;

che, ora, la normativa regionale in esame non pare rispettosa di tale principio, perché (anche nel caso di liti già iniziate e, quindi, in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano e pretendono l'eguaglianza degli strumenti processuali a propria disposizione) la Regione addirittura sottrae se stessa alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio;

che pare violato anche l'art. 111 della Costituzione (quale modificato dalla L. 23.11.99 n. 2 sul c.d. giusto processo), per il quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, "...in condizioni di parità";

che della sussistenza di tale ultima condizione è più che lecito dubitare per gli stessi motivi indicati in relazione alla prospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che, infine, la predetta normativa regionale può ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione per il quale la Regione può emanare norme legislative nelle materie di legislazione concorrente, quale è la tutela della salute, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";

che, infatti, la giurisprudenza costituzionale, già in presenza della precedente versione dell'art. 117 Cost., conforme all'attuale sul punto, ha ritenuto che i principi fondamentali possano de-

sumersi direttamente o da norme costituzionali o da obblighi intemazionalmente assunti o dalla legislazione statuale ordinaria, se questa sia espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme);

che, in sostanza, con la legislazione nazionale sopra ricordata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie Unità Sanitarie Locali e l'istituzione delle nuove Aziende Unità Sanitarie Locali) lo Stato ha inteso affrontare la grande riforma del Servizio Sanitario Nazionale (Cass.2032/00), stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

che, invece, con la L. 26/2000 la Regione Liguria ha onerato le nuove Aziende proprio di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso attribuire alle Regioni medesime;

che la Corte Costituzionale, nel vigore del precedente disposto dell'art. 117, si è poi effettivamente espressa per la costituzionalità di una legge della Regione Basilicata in materia con sentenza n. 89/2000, ma solo perché essa, in ordine ai pregressi rapporti di debito e credito delle sopresse USL, aveva introdotto meccanismi particolari di gestioni distinte e contabilità separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica (ossia le neoistituite AUSL) di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i creditori e al tempo stesso da escludere ogni responsabilità delle Aziende in ordine ai debiti delle vecchie USL;

che, al contrario, il meccanismo previsto dalla L. 26/2000 non sembra rispondere a queste caratteristiche, perché essa prevede stanziamenti di fondi a favore delle Aziende (art. 3) e dispone (art. 2 c. 2) che in ogni caso, nessun onere può gravare sulle Aziende per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute;

che, infatti, la circostanza che nessun onere finanziario possa gravare sulle Aziende "per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute" non esclude che, senza distinzioni, data l'ampiezza della previsione normativa, "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Unità Sanitarie Locali... ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti" alle Aziende;

che, ora, a prescindere dall'atteggiamento in concreto assunto nel caso in questione dalla Regione Liguria, sulla base tra l'altro di una sentenza di primo grado che comunque la condannava per quanto di ragione, se anche i rapporti giuridici di carattere risarcitorio ancora sub iudice come quello in esame (in cui cioè l'accertamento di pretese anche a titolo extracontrattuale verso le vecchie USL è ancora in corso), sono così trasferiti alle AUSL, è però fortemente in dubbio che essi integrino invece le "eventuali situazioni debitorie ulteriori e sopravvenute" per le quali è escluso ogni onere delle AUSL medesime;

che per situazioni debitorie non "ulteriori o sopravvenute" poi, nonostante le buone notizie sull'esito della liquidazione fornite dalla Regione Liguria nelle sue difese, resta il fatto che il limite di cui all'art. 2.2. non esiste;

che, inoltre, il finanziamento regionale, anche a volerlo ritenere adeguato, comunque non esclude che le Aziende debbano ora rispondere con tutto il proprio patrimonio in relazione alla titolarità passiva dei rapporti ad essa trasferiti di diritto, senza che sia stato predisposto un meccanismo atto ad evitare una confusione di masse patrimoniali (il che tra l'altro ben può giustificare il persistere delle difese della AUSL in punto legittimazione anche in appello);

che le modifiche apportate recentemente all'art. 117 della Costituzione non mutano sostanzialmente il quadro esistente in precedenza, solo che si consideri, secondo quanto già esposto, come la materia della salute resti oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, alle quali spetta la potestà legislativa al riguardo, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

che, pertanto, come già accennato, il principio secondo cui le Aziende Unità Sanitarie Locali non rispondono dei preesistenti debiti delle vecchie USL ha carattere di imperatività ed inderogabilità e, essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale (vedi Cass. 2032/00);

che, del resto, anche Corte Costituzionale n. 89/2000 ha osservato che la disposizione di cui

all'art. 6 comma 1 L. 724/94 è da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle sopresse USL;

che, dunque, se anche in base all'art. 117 novellato la determinazione dei principi fondamentali (tra cui quello ora indicato), spetta allo Stato, la potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata in modo rispettoso di tali principi, la cui determinazione sarebbe altrimenti inutile;

che, pertanto, va sottoposta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. Regione Liguria 26/2000 in relazione agli articoli sopra indicati, in quanto rilevante e non manifestamente infondata;

che ne consegue la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello promosso davanti alla Corte Costituzionale.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 23 L. 11/3/1953 n. 87 ed 1 L. 9/2/1948 n. 1, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 24/3/2000 n. 26 della Regione Liguria in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo con riferimento al principio di cui al decreto legislativo n. 502/1992 ed all'art. 6 della legge n. 724/1994);

sospende il giudizio in corso;

ordina che, a cura della cancelleria, quest'ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Così deciso in Genova il 09.10.2002

**IL PRESIDENTE**